



**AUDIZIONE DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
DINANZI ALLA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.
SEDUTA DI MARTEDÌ 6 MAGGIO 2025**

OSSERVAZIONI AL DDL N. 1433 INTITOLATO “INTRODUZIONE DEL DELITTO DI FEMMINICIDIO E ALTRI INTERVENTI NORMATIVI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E PER LA TUTELA DELLE VITTIME”

1 PREMESSA

1.1 Occorre preliminarmente osservare come la violenza di genere sia un fenomeno gravissimo e complesso che merita un intervento efficace, tuttavia, il disegno di legge in commento, anziché elaborare una azione di contrasto di tipo culturale e rispettosa dei valori della nostra Costituzione, appare più un ostacolo rispetto al percorso finalizzato a realizzare una società più equa, paritaria e inclusiva, costruita insieme da uomini e donne.

Come è noto, la Convenzione di Istanbul del 2011 firmata dall'Italia nel 2012 e ratificata nel 2013, entrata in vigore in Europa nel 2014, è la pietra miliare in tema di contrasto alla violenza di genere, perché per la prima volta **la violenza contro le donne viene definita come una violazione dei diritti umani** e come forma di discriminazione.

In tale convenzione vengono individuate le famose 4 P come obiettivi per sconfiggere questo gravissimo fenomeno che affligge la nostra società: la P di prevenzione, la P di protezione, la P di punizione e la P di politiche integrate per un percorso di autonomia delle donne.

Il disegno di legge sul femminicidio dovrebbe dunque inserirsi in questo piano di attuazione delle linee guida dettate dalla Convenzione di Istanbul, anche se in verità si concentra prevalentemente sulla P di punizione, trascurando le altre.

Scommettere sulla punizione piuttosto che sulla prevenzione e sulla protezione ha certamente un valore propagandistico e di bandiera, efficace sul piano mediatico, ma totalmente fallimentare sul piano pratico.

Il diritto penale così costruito risulta infatti intriso di istanze populiste e pone il rischio di derive irrazionali dettate dall'emotività, ma inidonee a contenere la diffusione del fenomeno e a soddisfare le reali e necessarie istanze di tutela che provengono da chi si trova ad affrontare un percorso di uscita da situazioni di violenza.

Le norme nazionali e sovranazionali si affastellano, ma si constata che la violenza di genere non arretra perché non è così che si contrasta un fenomeno che ha radici sociali e sub-culturali profonde. Ecco perché bisogna investire maggiormente in prevenzione e protezione: sono questi i piani su cui si deve con forza incidere con azioni concrete e progetti adeguati.

Occorre infatti investire con serietà nei progetti alternativi alla pura repressione, attraverso l'impiego di adeguate risorse economiche, proponendo l'attuazione di vere e proprie azioni positive e di serie politiche di sensibilizzazione e di educazione. Certo non è aumentando il catalogo dei reati o svuotando il processo delle garanzie difensive che si interrompe il flusso degli agiti violenti e si interviene nell'interesse effettivo delle donne.

L'attuazione concreta di queste due P, prevenzione e protezione, consentirebbe al contrario un significativo contenimento della violenza di genere nelle sue diverse estrinsecazioni.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



Cedere invece all'idea di un sistema penale legato ad una legislazione inutilmente e sproporzionatamente punitiva, non produce alcun efficace risultato in termini di contrasto alla violenza di genere che vede le donne vittime per elezione.

Sulle menti semplici, prive di capacità di critica e di analisi, una comunicazione propagandistica che instilla l'idea che ci siano nuove figure di reato e pene maggiori, può essere ritenuto un deterrente ed infonde sicurezza.

È invece acclarato che il processo penale e le sue pene non funzionano MAI come deterrente, nemmeno rispetto ai reati più gravi.

Senza considerare poi che tutti gli studi scientifici in materia affermano che viceversa investire sulla prevenzione e sulla protezione è la strada giusta per ottenere un'attenuazione di questo gravissimo fenomeno. Ma, c'è un ma. La prevenzione e la protezione hanno un costo economico che non si è disposti seriamente ad affrontare.

1.2 Il Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa che si occupa di questa materia, ha ritenuto fondamentale rafforzare le attività che riguardano la sensibilizzazione, l'educazione, nonché la formazione di figure professionali e i programmi rivolti agli autori delle violenze, anche quando le violenze originano nell'ambito lavorativo, con iniziative volte a promuovere un cambiamento dei comportamenti sessisti e basati sulla concezione dell'inferiorità delle donne nel contesto sociale e culturale. I campi di azione corrispondono all'avvio, d'intesa con le autorità regionali e locali, comprese le associazioni di donne specializzate, e le università, di programmi di formazione sulla violenza di genere destinati a operatori e a professionisti.

In questa direzione si dovrebbe dunque andare, cercando di investire meno sulla punizione, e cioè aumentando i reati e le pene, valorizzando al contrario, la dimensione sociale e culturale della questione.

Quindi anche questo ultimo intervento panpenalistico "a costo zero", invero, non apporta, come detto, alcun potenziamento, ad esempio, delle strutture come i Centri Antiviolenza, le Case Rifugio, i Servizi Sociali e i Consultori delle Asl.

La dimostrazione della volontà vera del legislatore è contenuta nell'articolo 8 che merita particolare attenzione per la sua portata concreta: ripropone come nel Codice Rosso e nel Decreto Roccella una clausola di invarianza finanziaria. Ciò significa che, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 6 in materia di registrazione a debito, l'attuazione della legge non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni coinvolte saranno quindi chiamate a fronteggiare i nuovi compiti e le maggiori responsabilità previste, ricorrendo esclusivamente alle risorse già disponibili – siano esse umane, materiali o finanziarie – nell'ambito della normativa vigente.

Questo approccio, per quanto giustificato dalla necessità di contenere la spesa pubblica, solleva non poche perplessità. La prima riguarda il rischio, concreto, di una sottovalutazione dei costi reali. Le misure delineate nel testo legislativo, infatti, non sono neutre dal punto di vista operativo: basti pensare all'aumento prevedibile dei procedimenti giudiziari, alla formazione specialistica che potrebbe rendersi necessaria per magistrati e operatori del settore, all'eventuale introduzione di sistemi di monitoraggio elettronico per i domiciliari, o ancora all'assistenza psicologica per le vittime. Tutti interventi che, anche se non immediatamente contabilizzabili, implicano un carico aggiuntivo per strutture e personale.



Inoltre, se le risorse non saranno adeguatamente calibrate rispetto agli obiettivi della legge, l'efficacia stessa delle misure rischia di essere seriamente compromessa. Senza personale qualificato, senza strutture idonee, senza strumenti tecnici e risorse economiche, le nuove norme rischiano di restare lettera morta. La tutela delle vittime – in particolare delle donne, soggetto centrale dell'intervento legislativo – potrebbe risultare più apparente che reale.

1.3 Infine, un'ultima, grave criticità: la clausola di invarianza finanziaria rischia di scaricare tutto il peso dell'attuazione sulle singole amministrazioni. Uffici giudiziari ed enti territoriali potrebbero ritrovarsi costretti a riorganizzare internamente il lavoro, a tagliare servizi o a distogliere fondi da altre attività per far fronte agli obblighi imposti dalla legge. Un meccanismo che, in nome dell'efficienza contabile, potrebbe minare il buon funzionamento dell'intero apparato pubblico.

In definitiva, se è legittimo perseguire un equilibrio di bilancio, è altrettanto doveroso chiedersi se le risorse effettivamente disponibili siano sufficienti a garantire un'attuazione seria, credibile e concreta delle norme. In particolare, quando in gioco vi sono i diritti fondamentali e la protezione delle persone più vulnerabili, risparmiare senza valutare gli effetti rischia di trasformarsi in un pericoloso esercizio di retorica legislativa.

Dunque, come bene ha statuito la Convenzione di Istanbul, occorre inquadrare gli interventi per il contrasto alla violenza di genere all'interno di un « approccio globale », che punta a rimettere al centro dell'attenzione le donne, con tutta la complessità delle loro esperienze e degli ostacoli (di ordine economico, sociale e culturale) che si frappongono alla loro libertà e alla loro indipendenza.

2. SUL REATO DI FEMMINICIDIO

2.1 Si legge nella relazione che l'ampio intervento legislativo con il quale si intende rispondere alla **«drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne»**, fa **«perno sull'introduzione di una nuova fattispecie penale, rubricata come “femminicidio”, che, per l'estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato, viene sanzionata con la pena più grave che l'ordinamento conosce: l'ergastolo¹. In modo connesso, sono state introdotte corrispondenti circostanze aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso»**.

Al di là dell'enfasi dell'affermazione con la quale si annuncia l'introduzione della sanzione dell'ergastolo per il nuovo reato di femminicidio, appare meno chiaro il percorso argomentativo con il quale si intende procedere in tal senso.

Piuttosto evidente, infatti, la confusione dovuta alla sovrapposizione dei due differenti piani costituiti dalla **«estrema urgenza criminologica del fenomeno»** e dalla **«particolare struttura del reato»**, che non si comprende in che modo dovrebbero concorrere insieme alla previsione della **«sanzione più grave che l'ordinamento conosce: l'ergastolo»**.

Se, infatti, è indubbio che il fenomeno costituisce sotto il profilo criminologico una drammatica emergenza, appare meno condivisibile l'opportunità di operare un simile intervento sul codice penale; allo stesso tempo, non può certo affermarsi che l'applicazione della pena dell'ergastolo discenda

¹ È previsto, inoltre, che nel caso in cui siano riconosciute, rispettivamente, una attenuante, ovvero più attenuanti anche da ritenersi prevalenti sulle aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p., la pena non può essere inferiore ad anni 24 ovvero ad anni 15 di reclusione.



necessariamente dalla struttura del reato, in quanto è il medesimo reato di femminicidio ad essere stato evidentemente pensato e costruito per consentire l'applicazione di tale pena perpetua.

L'ergastolo, quale trofeo simbolico dell'apparato intimidativo populista, costituisce infatti, il fine ultimo e non certo la conseguenza di tale confusa costruzione teorica.

2.2 Secondo il DDL in esame, ricorre la più grave fattispecie del "femminicidio", in due casi, quando il fatto di omicidio è commesso come «**atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna**» o quando il fatto è commesso «**per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità**».

Si tratta a ben vedere, di due distinte ipotesi: la prima, quella della "discriminazione" da intendersi sotto un profilo oggettivo della condotta, la seconda, quella della "repressione", qualificata invece sotto un profilo soggettivo. La seconda parte, sembra infatti individuare - a differenza della prima - l'elemento distintivo del dolo specifico.

Entrambe le ipotesi sembrano incorrere in una violazione del principio di uguaglianza in quanto la repressione in genere dei "diritti", delle "libertà" e della "espressione della personalità" di qualsivoglia individuo, a prescindere dal genere, deve essere oggetto di eguale tutela (si pensi ad un minore di sesso maschile).

Emergono pertanto due profili critici: uno riferibile alla difficoltà, in genere, di individuare gli indici del dolo specifico; l'altro riguardante l'evidente difficoltà di raggiungere la prova relativa al fatto che un omicidio possa costituire, in se, atto di «**discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna**» e non invece un atto violento nei confronti di quello specifico individuo, ovvero quel "singolo" essere di genere femminile e non in quanto appartenente al genere femminile.

2.3 Occorre rilevare come il "femminicidio" sia stato pensato come una "nuova fattispecie" caratterizzata da una parte dalla intrinseca qualità oggettiva della condotta (come atto di discriminazione) e dall'altra dalla individuazione di condotte caratterizzate dal dolo specifico (il fine di repressione dei diritti di libertà della persona).

Si tratta evidentemente di una scelta fortemente simbolica, in linea con la legislazione di stampo populista, in quanto laddove si fosse inteso operare una qualche intensificazione delle tutele, si sarebbe potuta costruire con eguale risultato una aggravante speciale del reato di omicidio, o quantomeno limitarsi alla introduzione di una aggravante comune caratterizzata da analoghi contenuti tipizzanti (quale è quella prevista dalla lettera b) dell'art. 1 del disegno di legge.

Questo genere di interventi segna il totale abbandono dei principi del diritto penale liberale, preferendo l'abbraccio con lo stile pervasivo di un diritto penale "totale"², che trae continua ispirazione dalla cronaca o dagli allarmi, reali o presunti, spontanei o indotti dai media, per nuove costruzioni di discutibile efficacia sul piano della deterrenza e di sicuro effetto sulla progressiva demolizione dell'intero sistema della materia penale, sostanziale e processuale.

2.4 Con la tipizzazione della fattispecie di femminicidio come «**atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna**», si trasferisce la categoria dell'odio direttamente all'interno della relazione interpersonale imponendo una indagine psicologica di dubbia efficacia, tesa ad accertare

² Così, F. Sgubbi, *Il diritto penale totale*, il Mulino, Bologna 2019.



se le motivazioni dell'atto omicidiario siano da individuare in un sentimento di avversione nei confronti della persona ovvero della persona in quanto donna.

Il codice conosce già nell'art. 604-ter la categoria dell'odio, laddove si prevede l'aggravante della «**finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso**»³, ma, a ben vedere, tale connotato assume rilievo in un ambito politico-sociale che prescinde del tutto dal dato relazionale personale, come si è fatto invece nel caso del femminicidio⁴, il che rende certamente più difficile, sotto il profilo dell'accertamento probatorio, l'isolamento di un sentimento di "odio" orientato con certezza, non sulla persona in quanto tale, ma sulla persona solo in quanto appartenente al genere femminile. Si tratta, in questo caso, di una costruzione connotata da una forte impronta "ideologica" come tale di difficile riscontro nella realtà empirica, salvo ricorrere ad esempi tratti da una casistica psicopatologica. Si consideri, inoltre, come l'aggravante di cui all'art. 604-ter c.p. trova applicazione anche con riferimento a reati posti in essere ai danni di membri della popolazione Lgbtqia+, il che porrebbe, in caso di omicidio di persone appartenenti a tale categoria, di un ulteriore profilo di disuguaglianza rispetto alla speciale protezione disposta esclusivamente nei confronti delle donne.

2.5 Quanto alla seconda ipotesi, in base alla quale l'omicidio è commesso «**per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità**», risulta evidente il riferimento alla ricognizione empirica e dunque una ben minore difficoltà di accertamento. Dalla casistica criminologica emerge infatti una preponderante quota di "femminicidi" motivati in genere dalle scelte di libertà della *partner* (dalla chiusura della relazione, alla maternità, allo stile di vita, alla carriera ...).

Ma al di là della apparente semplicità della costruzione normativa, non può ignorarsi come, più in profondità, ogni distacco della fattispecie penale dall'essenzialità del fatto materiale e del bene giuridico della vita oggetto di tutela, finisce con l'intersecare inevitabilmente profili di ordine etico. Resta, infatti, non agevolmente gestibile in ambito giudiziario la complessità e l'ampiezza delle possibili "scelte di

³ Tale aggravante è stata inserita all'interno del codice dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018 (con tale norma si è operata la traslazione *intra moenia Codicis* della disposizione di cui all'art. 3 del d.l. 26 aprile 1993 n. 122 (c.d. "decreto Mancino"), conv., con modif., in l. 25 giugno 1993 n. 205). In Germania, analogamente, il § 130 StGB prevede una ipotesi di incitamento all'odio (*Volksverhetzung*), la quale dopo l'elenco dei gruppi nazionali, razziali, religiosi e etnici, contiene anche la clausola residuale dell'odio nei confronti di *Teile der Bevölkerung* (parti della popolazione). Tale formula ha consentito l'estensione giurisprudenziale della norma all'incitamento all'odio nei confronti degli omosessuali, agli immigrati in generale, agli appartenenti a uno specifico *Land*, ai disabili. Anche il discorso d'odio nei confronti delle donne è stato recentemente sussunto nella fattispecie.

⁴ Si è di recente affermato, in proposito, che «**la circostanza aggravante prevista dall'art. 604-ter cod. pen. è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente**» (Cass. n. 307/2020).



libertà” della donna o delle sue più diverse “espressioni della personalità”, non necessariamente riconducibili ad un condiviso sentimento morale della collettività.

2.6 Tuttavia, al di là delle criticità offerte dalla norma, il dato che deve essere certamente oggetto di una aperta censura è la questione della pena. Come si è già rilevato, nell’elaborazione della norma sembra avere un ruolo centrale l’individuazione della sanzione dell’ergastolo. Al di là, infatti, dei profili di intrinseca incostituzionalità della pena, si deve rifiutare l’utilizzo simbolico della sanzione. È noto, infatti, che né gli aumenti di pena, né l’introduzione di nuovi reati contribuiscano a produrre nella popolazione un efficace effetto deterrente specialpreventivo, e che il diritto penale, così come il carcere, dovrebbero essere in ogni caso l’*extrema ratio*, il rimedio ultimo al quale ricorrere.

Vi sono, peraltro, fenomeni – quale in particolare quello in esame – che trovano la loro spiegazione all’interno delle dinamiche culturali ed educative e nel complessivo assetto valoriale della società, come tali scarsamente sensibili all’applicazione di pene detentive più o meno durevoli.

Ma si può dire che non sia più questo, nelle società post-moderne e populiste, l’obiettivo del legislatore, non tanto interessato a trovare rimedi e strategie di governo dei fenomeni, ma preoccupato piuttosto di trasmettere messaggi alla collettività. La pena sta evidentemente perdendo la sua tipica natura funzionale (la deterrenza, la finalità rieducativa, l’abbassamento della recidiva ...), per divenire strumento fine a se stesso, pura retribuzione, vendetta sociale.

A fronte di questa diffusa richiesta di penalità, gli aumenti di pena e la minaccia del carcere, pur se inutili sul profilo dell’efficacia reale, vengono nel migliore dei casi strumentalmente intesi come un “segno di attenzione” rispetto agli allarmi che corrono nella società.

Questo significa, in altri termini, che creare una nuova fattispecie inedita, come il “femminicidio”, punita con l’ergastolo, significa esclusivamente dimostrare “attenzione” al fenomeno (a costo zero). Si tratta, pertanto, della clamorosa trionfante affermazione del diritto penale simbolico e delle fattispecie create per puro fine di comunicazione e di consolazione. Forse questo aumenterà un poco il consenso e il numero degli ergastoli, ma ciò che purtroppo non diminuirà sarà la terribile catena dei femminicidi, che se potrà essere spezzata sarà solo in virtù di ben altri interventi (non a costo zero), sviluppati magari fra i banchi delle nostre scuole e non certo fra le pagine dei nostri codici.

3. L’ESAME DELLE SINGOLE NORME

3.1 L’art. 1 del DDL introduce l’articolo 577-bis - (*Femminicidio*). Secondo tale nuova fattispecie «**Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l’articolo 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577**».

La prima censura attiene alla scelta della rubrica dell’articolo 1: “femminicidio”. Se non ci si meraviglia nell’ascoltare e nel leggere questa espressione allorché viene oramai diffusamente utilizzata dalla stampa, dai media e dai social, non possiamo non provare viva preoccupazione laddove la stessa viene fatta propria dal legislatore penale, facendola assurgere a termine tecnico che qualifica una specifica fattispecie di reato.

Perché l’omicidio – termine individuato per indicare (e punire) ogni soppressione violenta della vita di un individuo – aveva una nobile e risalente origine: discendeva da “homo” che non era la versione



maschile di “*mulier*” ma stava a significare “essere umano”. Comprendevo uomo e donna realizzando pienamente una parità di genere *ante litteram*. Il lugubre termine “femminicidio”, invece, ha una radice plebea perché deriva da “*foemina*” che, se è vero che significa *anche* “donna”, è altrettanto vero che viene usato precipuamente in senso dispregiativo, negativo, in una declinazione spiccatamente sessuale: utilizzare, per l’uccisione di una *mulier*, il termine “femminicidio” è come ingiuriarla oltre la morte (A. Cariello).

Ma prima di interrogarci sul *nomen juris* da utilizzare dovremmo chiederci se davvero vi sia necessità di un ennesimo innesto nel codice penale. L’obiettivo del governo è dichiaratamente quello di giungere a punire con l’ergastolo chi si macchia di un tale atroce delitto. Ebbene, i casi di cronaca (si vedano, ad esempio, tra gli altri, le sentenze emesse nei confronti di Turetta, Impagnatiello e Bonaiuti) da cui anche questa ennesima innovazione ha preso le mosse, hanno mostrato come l’ergastolo sia sempre stata la pena comminata a dimostrazione del fatto che, il nostro ordinamento, dispone già di tutti gli strumenti per sanzionare delitti di questa specie con la massima delle pene. Si tratta ancora una volta di regalare all’elettorato più giustizialista una (inutile) norma di nuovo conio che funga da “ansiolitico sociale” (G. Fiandaca).

Questo intento, non giustificato ma anzi smentito, dalla progressiva diminuzione di delitti di questa natura, si traduce in una norma che inneggia a un diritto penale della moralità, e di una politica che scarica le proprie responsabilità sulla magistratura. E questo compie attraverso una formulazione irrispettosa del principio di uguaglianza e del principio di determinatezza ponendosi in contrasto con i principi costituzionali e allontanando l’accertamento del reato dal fatto per dirigersi verso l’autore.

Il processo penale dovrà dunque accertare la sussistenza del sentimento dell’odio o l’esistenza, in capo all’autore, della volontà di compiere un atto discriminatorio in quanto elementi costitutivi del reato e quindi oggetto di prova. Ma i sentimenti e, ancor peggio, le intenzioni sono racchiuse nell’animo e nella mente umana, pertanto, si chiederà al giudice e alle parti di compiere un viaggio “introspettivo” (V. Manes) nell’animo e nella mente dell’imputato accertando oltre ogni ragionevole dubbio le di lui motivazioni e i di lui sentimenti.

Conoscenze, queste, inaccessibili anche ai più qualificati psicologi.

La nuova fattispecie solleva evidenti profili di incostituzionalità. Che dire, anzitutto, della palese violazione del principio di uguaglianza? E’ chiaro che il DDL ha deciso di accordare una tutela privilegiata alle donne escludendo dal novero delle possibili vittime gli uomini, le lesbiche, i *gay*, i *transgender*, prendendo le distanze da un “diritto uguale” (M. Donini) e assestandosi, ancora una volta, sul binario del diritto penale simbolico e del diritto penale massimo. La norma crea, quindi, una categoria di vittime (le donne) con una tutela diversa senza che questo trovi razionale giustificazione, né sotto un profilo criminologico, né dal punto di vista dei principi costituzionali.

Non meno preoccupazioni suscita, poi, la palese violazione del principio di determinatezza della norma penale. La fattispecie di nuovo conio viene, infatti, tipizzata attraverso l’introduzione di alcuni elementi specializzanti che devono caratterizzare il movente (discriminazione o odio verso la persona offesa in quanto donna) ovvero il dolo specifico (per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o comunque l’espressione della sua personalità). Si tratta di concetti, di chiara matrice psicologica, del tutto vaghi ed evanescenti che rimettono totalmente al giudice (in assenza di qualsiasi valido parametro oggettivo) la determinazione del contenuto. Al giudice, infatti, sarà affidata la valutazione di pulsioni



prettamente interne che hanno condotto alla realizzazione del reato e, soprattutto, la differenziazione da pulsioni di altra natura che determineranno la punizione per il diverso reato di omicidio.

La fattispecie, peraltro, rischia, come più diffusamente sarà evidenziato anche nel prosieguo, di sovrapporsi ad elementi di altri reati o a circostanze aggravanti già previste. Come sarà possibile, ad esempio, differenziare il motivo di odio dai già previsti “motivi abietti e futili” di cui all’art. 61, n. 1, c.p.?

Orbene, se già **l’idea di una uccisione della donna** (ma anche di un omosessuale, di una lesbica, o di un maschio) **“in quanto tale”**, non è priva di manipolabilità applicativa in una realtà diversa da quella d’origine o da una patologia vera, tale da esigere di **entrare nella mente e nella psiche dell’omicida** oltre i limiti naturali e giuridici del diritto processuale penale, la riforma pensata seleziona requisiti che presentano una assoluta normalità, e che dunque non caratterizzano neppure il fatto di quella gravità criminologica che potrebbe giustificare una sua introduzione.

Quanto, infine, alla commissione del delitto allo scopo di *“reprimere l’esercizio dei diritti o delle libertà”* o *“l’espressione della personalità”* appare evidente come tali locuzioni possano – al limite – essere adeguate per tutte quelle fattispecie che individuano i cosiddetti reati spia, ma siano totalmente inconferenti con una condotta che priva della vita la persona offesa. La determinazione di far cessare l’esistenza di una persona contiene già in sé la volontà di reprimere l’esercizio di qualsiasi diritto, facoltà o libertà.

La previsione di un dolo specifico differenziale, in cui lo scopo differenzia la punibilità rispetto a reati di pari offensività oggettiva, determinerebbe anche un contrasto con il principio di offensività in quanto si fa dipendere la diversità di sanzione dalla diversità di mere intenzioni offensive.

All’introduzione del nuovo reato di femminicidio fa da *pendant* l’intervento sui criteri di bilanciamento delle circostanze e la previsione di nuove circostanze aggravanti per i c.d. reati sentinella (maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, etc.) che determina un rilevante incremento delle pene.

3.1.1 Il secondo comma del nuovo art. 577-*bis* c.p. prevede che **«quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici»**.

Preliminarmente deve evidenziarsi l’incomprensibilità del testo normativo probabilmente a causa di un erroneo rinvio. La disposizione contiene, infatti, un riferimento alle circostanze aggravanti di cui al secondo comma. Tale riferimento deve, evidentemente, intendersi al secondo comma del nuovo art. 577-*bis* c.p. il quale, tuttavia, non prevede circostanze aggravanti ma, piuttosto, i citati criteri di bilanciamento. Non è chiaro, quindi, quali sarebbero le circostanze aggravanti da valutare ai fini dell’operatività dei criteri di bilanciamento di cui al nuovo art. 577-*bis* secondo comma c.p. Se il riferimento, come si legge nella relazione tecnica, vuole essere alle circostanze di cui agli artt. 576 e 577, queste ultime sarebbero, però, nell’ultimo periodo del primo comma dell’art. 577-*bis* e non nel secondo comma.



Se il riferimento dovesse intendersi a dette circostanze si evidenzia, anzitutto, che non tutte risulterebbero compatibili con il nuovo delitto (es. quelle di cui ai numeri 2), 3), 4) o *5-bis*) dell'art. 576) mentre altre, in particolare quella del n. 5 e del n. 5.1) potrebbero porre problemi di compatibilità con il principio del *ne bis in idem*.

Come meglio sarà evidenziato nel prosieguo, infatti, l'intervento normativo prevede anche l'introduzione di una nuova circostanza aggravante basata sui medesimi caratteri della condotta tenuta per il femminicidio. Orbene tra questi delitti vi sono anche quelli previsti dall'art. 572, 609-*bis* e 612-*bis* c.p. i quali sono previsti anche dall'art. 576 nn. 5 e 5.1. c.p. In sostanza, il medesimo fatto di discriminazione potrebbe essere imputato più volte: da un lato, per punire il femminicidio e dall'altro per aggravare il delitto di cui all'art. 572 c.p. (o 612-*bis* c.p. o 609-*bis* c.p.) che concorrono con il predetto reato.

Ciò premesso, la norma disciplina sia l'ipotesi in cui ricorra un'unica circostanza attenuante, sia l'ipotesi in cui la stessa concorra con circostanze aggravanti e sia ritenuta prevalente, disponendo che in ogni caso la pena non possa essere inferiore agli anni ventiquattro che, ricordiamo corrisponde, ai sensi dell'art. 24 c.p. alla durata massima della pena della reclusione.

Nel caso di ricorrenza di una sola circostanza attenuante la norma deroga, quindi, alla disciplina generale prevista dall'art. 65 c.p. il quale prevede che quando ricorre una sola circostanza attenuante la pena dell'ergastolo sia sostituita con la pena della reclusione da venti a ventiquattro anni.

Il femminicidio, quindi, anche in caso della sussistenza di circostanze attenuanti, verrebbe punito sempre più gravemente rispetto all'omicidio con palese violazione dei canoni dell'uguaglianza e della ragionevolezza.

L'intervento normativo determina un inasprimento sanzionatorio del tutto sproporzionato rispetto a fatti caratterizzati dalla medesima gravità senza che ciò trovi reale giustificazione in termini criminologici (non essendovi differenze tra l'uccisione di un uomo, di una donna, di un *transgender*, di un *gay*, etc.) e di prevenzione generale (essendo, ormai, da tempo segnalata dagli studiosi l'assoluta inefficacia del ricorso alla punizione per la prevenzione di gravi fatti criminosi).

Un meccanismo simile è, poi, previsto in caso di concorso omogeneo di circostanze attenuanti ovvero di concorso eterogeneo tra più attenuanti e le circostanze aggravanti di cui al secondo comma.

Anche in tal caso si assiste ad un rilevante inasprimento sanzionatorio attraverso una deroga al criterio generale previsto dall'art. 67, comma 1, n. 2) c.p. secondo il quale in caso di concorso di circostanze attenuanti per delitto che prevede la pena dell'ergastolo la diminuzione di pena non può essere inferiore agli anni dieci. Tale limite viene ora pesantemente innalzato dalla disposizione speciale dell'art. 577-*bis* c.p. ad anni sedici per il solo delitto di femminicidio.

Alla lettera b) dell'art. 1 del disegno di legge è, poi, prevista l'introduzione di una circostanza aggravante, per i reati di cui agli artt. 572, 585, 593-*ter*, 609-*bis*, 612-*bis* e 612-*ter* c.p. In sostanza, si prevede per tutti i predetti reati un aumento delle pene, già particolarmente elevate, nel caso in cui il fatto sia **«commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità»**.



L'aumento di pena è fissato da un terzo alla metà per i reati di cui all'art. 572, 585, 593-ter, e da un terzo a due terzi per i reati di cui agli artt. 612-bis e 612-ter. L'aumento di pena per il reato di cui all'art. 609-bis c.p. è, invece, quello già fissato dall'art. 609-ter, ovvero di un terzo.

Naturalmente valgono anche per queste circostanze aggravanti le considerazioni già svolte in ordine al delitto di femminicidio in quanto riemergono le medesime questioni in punto di determinatezza e di uguaglianza. Sia, però, consentita una specifica osservazione con riferimento all'aggravante per il reato di cui all'art. 572 per il quale si verifica una sovrapposizione tra la circostanza e quelli che già sono gli elementi tipici del reato.

Occorre, infatti, rammentare che il reato di maltrattamenti per consolidato orientamento è integrato proprio da comportamenti lesivi della dignità della persona offesa e volti a limitarne la sfera di autodeterminazione che di fatto altro non sarebbero che quei comportamenti che reprimono l'espressione della personalità previsti dalla circostanza.

Si tratta di una evidente violazione del principio del *ne bis in idem* in quanto il medesimo fatto viene valutato tanto per l'integrazione del fatto di reato quanto per l'aggravamento della pena.

3.2 L'art. 2 del DDL si occupa delle **modifiche al codice di procedura penale**.

3.2.1 con l'**art. 2 lett. A, B e C** si inseriscono i necessari aggiustamenti alle norme del codice di procedura penale conseguenti all'introduzione delle novità previste dal DDL in merito al diritto ad essere informati della persona offesa e dei prossimi congiunti della medesima, quando questa sia deceduta in conseguenza del reato.

3.2.2 **L'art. 2 lett. D** introduce alcune modifiche all'art. 275 cpp, al fine, dichiarato nella relazione introduttiva, di prevedere, per un preciso elenco di delitti, ritenuti particolarmente gravi, una nuova ipotesi di presunzione di legge di adeguatezza delle misure cautelari della custodia in carcere e degli arresti domiciliari nella scelta delle misure cautelari.

Elemento centrale della norma è il comma 3.1, in virtù del quale si vorrebbe introdurre, appunto, una nuova forma di presunzione di adeguatezza delle misure cautelari detentive per un ulteriore elenco di reati, rispetto a quanto già previsto dal comma 3.

Il nuovo comma 3.1, infatti, prevedrebbe che siano «applicare le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari» ad alcune fattispecie di reato, quali:

- l'omicidio aggravato tentato, con riferimento alle aggravanti previste dall'art. 576 e 577 c.p., legate ai particolari rapporti tra l'indagato e la persona offesa o alla commissione di altri reati c.d. da "codice rosso";
- la forma tentata del nuovo reato di femminicidio;
- i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 572, 582 e 583-quinquies c.p., nelle forme aggravate dagli artt. 576 e 577 c.p., sopra citati, o dalla nuova aggravante introdotta dal comma 4 dell'art. 585 c.p.

Si tratterebbe, quindi, di una presunzione di adeguatezza delle misure cautelari maggiormente restrittive, da applicarsi in maniera esclusiva ai reati elencati, qualora sussistano le esigenze cautelari, giacché il giudice, qualora non ritenesse corretta e proporzionata al fatto una delle misure detentive, non potrebbe optare per altra misura meno afflittiva, ma dovrebbe scegliere se non applicare, piuttosto,



alcuna misura, indicando nella propria ordinanza sulla base di quali elementi acquisiti abbia posto la propria decisione.

È evidente che anche tale arduo onere motivazionale potrebbe indurre il giudice a disporre una misura detentiva, anche in un caso in cui, senza l'obbligo legislativo, avrebbe disposto una misura diversa ritenendola sufficiente a garantire le esigenze cautelari rilevate.

La norma, oltre a ridurre la discrezionalità del giudice, introduce una nuova eccezione sia alla regola che prevede la custodia cautelare in carcere come *extrema ratio* sia ai criteri di scelta delle misure cautelari secondo i parametri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.

È ben vero che il nuovo comma prevederebbe la possibilità alternativa della misura degli arresti domiciliari, ma la concreta applicazione di questa misura rimane vincolata all'installazione del braccialetto elettronico, come previsto dall'art. 275-bis c.p.p. e come precisato anche nella relazione al DDL.

Si deve però osservare che l'utilizzo di tale dispositivo, per prescrizione legislativa, è vincolato alla **“fattibilità tecnica”** ed alla **“operatività da parte della polizia giudiziaria”** (art. 275-bis c.p.p.); a ciò si aggiunga che, come è noto, spesso ne manca la concreta disponibilità. Questo significa che può accadere che l'unica misura realmente applicabile, nei casi previsti dal nuovo comma 3.1, in virtù della presunzione di legge e delle possibilità concrete, sia la custodia in carcere.

La norma evidenzia già dei profili di incostituzionalità per le medesime ragioni che avevano portato, prima della riforma del 2015⁵, la Corte Costituzionale a pronunciarsi più volte nei confronti della analoga previsione del terzo comma, con riferimento a fattispecie di reato anche più gravi di quelle previste nella nuova disciplina.

In quel caso, con sentenza n. 164 del 2011, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275 comma 3 c.p.p., secondo e terzo periodo, **«nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 575 del codice penale ... è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva altresì l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»**.

La Corte - richiamando analoga e precedente pronuncia, sempre relativa al comma 3 dell'art. 275 c.p.p. e con riferimento agli artt. 600-bis, comma 1, 609-bis e 609-quater c.p.⁶ - evidenziava la **«lesione del principio del minore sacrificio necessario alla libertà personale dell'indagato o dell'imputato in sede di applicazione delle misure cautelari»** e la violazione dell'art. 3 Cost. per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti per omicidio volontario a quelli concernenti i delitti di mafia; dell'art. 13/1 Cost. **“quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale”**; dell'art. 27, secondo comma, Cost. **«in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena»**.

Evidenziava, infatti, la Corte Costituzionale che la presunzione assoluta allora in esame **«non potrebbe rimanere legittimata dall'esigenza di contrastare situazioni di allarme sociale, esigenza che non può**

⁵ Legge 16/4/2015 n. 47.

⁶ Corte Cost. sentenza n. 265 del 2010.



essere, infatti, annoverata tra le finalità della custodia cautelare, costituendo piuttosto una funzione istituzionale della pena, perché presuppone la certezza circa il responsabile del delitto che ha provocato l'allarme” e riteneva, così, “non già di rimuovere integralmente la presunzione in questione ma solo il suo carattere assoluto nel rispetto del principio del minore sacrificio necessario».

I principi enunciati in più pronunce della Corte Costituzionale, che hanno riguardato l'analoga norma del comma terzo dell'art. 275 c.p.p., possono essere ritenuti applicabili anche al nuovo comma 3.1, non solo per le evidenti violazioni al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., poiché accomuna con identica previsione fattispecie di reato assai diverse anche per gravità (basti pensare per esempio al tentato omicidio aggravato rispetto a una tentata interruzione di gravidanza non consensuale o a una tentata diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), ma anche per l'erronea attribuzione alle misure cautelari detentive di quella finalità, espressamente dichiarata, di voler dare risposta a situazioni di allarme sociale ed, in ultimo, per la manifesta inosservanza del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura nel rispetto di quello del minore sacrificio necessario.

Per necessità di coordinamento col nuovo comma 3.1, al comma 2 bis dell'art. 275 c.p.p., il DDL prevede, in aggiunta a quanto già disposto, l'esclusione dalla disposizione di cui al secondo periodo (*«ferma l'applicabilità degli articoli 276, comma 1 ter, e 280, comma tre, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che all'esito del giudizio la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni»*) dei *«procedimenti per i delitti indicati ai commi 3 e 3.1 del presente articolo, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387 bis, 423 bis 612 bis, primo comma, 612 ter, primo e secondo comma»*.

Dalla lettura del nuovo art. 275 c.p.p., una volta introdotte le modifiche di cui al presente DDL, emergerebbe, però, un contrasto sistematico con le norme dei commi 4 e ss., che prevedono che in alcuni casi, per particolari situazioni familiari, di salute o di età, non possa essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere. Non possiamo non domandarci, allora, come sarebbe possibile coordinare le norme, qualora, in taluna di queste ipotesi, non fosse concretamente possibile l'applicazione della misura degli arresti domiciliari.

Un'ultima riflessione riguarda la ricaduta di questa nuova presunzione di adeguatezza della misura detentiva e della sua concreta applicazione, tenuto conto delle criticità sopra sottolineate, nei confronti della già drammatica situazione di sovraffollamento delle carceri.

È evidente che, proprio per la riferibilità della norma a molte fattispecie, per la difficoltà a motivare da parte del giudice la mancanza di esigenze cautelari, anche quando queste non fossero di gravità tale da richiedere la custodia in carcere, e per la reale difficoltà di accedere alla misura degli arresti domiciliari (per esempio per la mancanza di disponibilità di un alloggio o del braccialetto elettronico), molti sarebbero i casi di applicazione della custodia in carcere, anche in tante di quelle ipotesi dove, concretamente, altra misura sarebbe adeguata e proporzionata.

3.2.3 L'art. 2 lett. E introduce un ulteriore periodo all'art. 299 comma 2-bis ed estende ai prossimi congiunti della persona offesa che sia deceduta la medesima comunicazione che è previsto che sia effettuata alla persona offesa.

3.2.4 L'art. 2 lett. F introduce modifiche al testo dell'art. 362, comma 1-ter c.p.p.



In particolare all'art. 362, comma 1-*ter*, si aggiunge il seguente periodo «**il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta in tal senso**».

Con riferimento a questa nuova disposizione, si sottolinea come, ancora una volta si sottrae al magistrato, in questo caso il pubblico ministero - nel caso dell'art. 275/3.1 c.p.p. era il giudice - il potere discrezionale di condurre le indagini e di disporre gli atti investigativi, obbligandolo personalmente all'audizione della presunta persona offesa che ne faccia motivata richiesta, con ogni ricaduta sull'organizzazione di uffici già in difficoltà per il carico di lavoro ordinario.

3.2.5 L'art. 2 lett. G è una norma di raccordo che inserisce nell'elenco di cui all'art. 362-*bis* c.p.p. («**Misure urgenti di protezione della persona offesa**») le nuove fattispecie di reato introdotte dal DDL.

3.2.6 L'art. 2 alle lettere H e I si occupa delle modifiche agli artt. 444 e 447 del codice di procedura penale.

Gli interventi sugli artt. 444 e 447 (e, di rimando per necessario coordinamento, sugli artt. 90-*bis* e 90-*ter*) hanno portata dirimente sul sistema penale pubblicistico.

Si prevede, per la prima volta, la necessità di interloquire con la persona offesa (o, nei casi estremi, con i suoi aventi causa) nelle ipotesi in cui l'imputato, in udienza o nel corso delle indagini preliminari, formuli istanza di patteggiamento della pena.

Più specificamente, la lett. h) al n. 1) inserisce nell'art. 444 c.p.p. il comma 1-*quater*, imponendo al richiedente, a pena di inammissibilità, la notifica al difensore o alla persona offesa che abbia dichiarato o eletto domicilio dell'istanza di patteggiamento, ove questa non sia formulata in udienza, mentre con il n. 2) si aggiunge al comma 2 la possibilità per la persona offesa di presentare «**deduzioni in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione o alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o alla congruità della pena nonché alla concessione della sospensione condizionale**» e l'obbligo per il giudice di esporre nella sentenza le «**ragioni per le quali ... ritiene non fondate le deduzioni medesime**».

Si tratta di una prima assoluta in un ordinamento che, tradizionalmente e correttamente, non riconosce un interesse dell'offeso a perorare il rigetto della richiesta di patteggiamento o un differente contenuto dell'accordo.

E' una scelta molto pericolosa, di chiara matrice populista, perché, se da un lato, anche secondo la relazione illustrativa, il parere della vittima non è vincolante, dall'altro la previsione di un obbligo motivazionale incombente sul giudice pone su quest'ultimo ulteriore pressione rispetto a possibili manifestazioni di malcontento; sono, infatti, ormai all'ordine del giorno -sia dentro che fuori dalle aule di giustizia- fenomeni di insofferenza rispetto a decisioni giudiziarie considerate insoddisfacenti in termini di dosimetria della pena oppure a riguardo del mancato riconoscimento di una particolare aggravante.

Il Legislatore pare disinteressarsi di questi problemi ed anzi con questa previsione mostra di voler assecondare le istanze di «privatizzazione» della giustizia penale, contribuendo a quello che sembra un inarrestabile processo di regressione della funzione della pena da retributiva a vendicativa.

Non va, peraltro, trascurato di osservare come -in ogni caso- l'introduzione di previsioni quali quelle in commento avranno con buona dose di certezza ricadute in termini di appetibilità del procedimento di applicazione della pena su richiesta e sull'efficacia deflativa propria dei procedimenti meno garantiti.



Nondimeno, va sottolineato come nel catalogo dei reati contenuto nell'introducendo art. 444 comma 1-*quater* c.p.p. compaiano anche fattispecie che, per limiti edittali di pena, sono escluse dalla possibilità di concordato sulla pena.

3.2.7 L'art. 3 introduce modifiche all'Ordinamento Penitenziario, la cui *ratio* è ancora una volta ravvisabile, in via esclusiva, nella volontà del legislatore di limitare l'accesso a forme alternative alla detenzione carceraria e ai benefici penitenziari per gli individui condannati per uno dei reati da cd. "codice rosso". A tal fine, il comma 1, lettera A) prevede l'ennesimo ampliamento del catalogo dei reati ostativi indicati all'art. 4-*bis*, comma 1-*quater* della legge n. 354/1975, inserendo anche le fattispecie previste agli artt. 572, secondo e terzo comma, e 612-*bis*, terzo comma, del medesimo codice, già preclusivi alla sospensione dell'esecuzione della pena ex articolo 656, comma 9, lett. a) c.p.p., nonché il reato di cui all'art. 575, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e quello di cui all'art. 577-*bis* c.p.

Conseguentemente, si elimina dal testo dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale il riferimento ai delitti di cui agli articoli 572, secondo comma, e 612-*bis*, terzo comma, del codice penale, in quanto già inseriti nella deroga, sempre meno eccezionale, dell'articolo 4-*bis* O.P.

L'intervento normativo, quindi, subordina la possibilità di accedere ai benefici penitenziari anche per i reati di "codice rosso" alla condizione che l'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente almeno per un anno consenta una valutazione positiva di quel percorso.

Si determina, così, l'incremento generalizzato al ricorso alla pena detentiva carceraria, nonostante gli istituti di pena siano al collasso a causa del sovraffollamento e della carenza di personale e risorse. In tale condizione, appare ancora più eccentrica la previsione di aumentare il ricorso all'opera trattamentale in carcere ricorrendo alla consueta clausola di invarianza finanziaria.

Occorre, altresì, rammentare, come la previsione di una non meglio definita "osservazione scientifica collegiale" lasci margini di incertezza circa le modalità i tempi e i criteri di valutazione impiegati, determinando, al contempo, un aggravio sulle già precarie risorse disponibili, oltre che sul carico di lavoro della magistratura di sorveglianza, in un contesto in cui, come ha ricordato la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 84 del 2024, vi sono oltre 90.000 liberi sospesi in attesa di conoscere il proprio destino.

Anche per questo motivo il disegno di legge presenta profili di irragionevolezza in quanto idonea a determinare un inutile maggior rigore nella fase esecutiva della pena per reati già puniti gravemente o comunque inclusi nel divieto di sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656 comma 9 c.p.p. Evidenti anche i ritardi e le ricadute negative sulle legittime aspettative di reinserimento sociale dei detenuti per reati da "codice rosso".

Roma, 6 maggio 2025

La Giunta